



Dall'Evento

**La nuova disciplina del DPR 120/17 nella
Valutazione di Impatto Ambientale**

COMMISSIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Ing. Mauro Di Prete

Presidente della Commissione

Sintesi dei contenuti e spunti operativi

Roma, 15 dicembre 2017



Dall'Evento

**La nuova disciplina del DPR 120/17 nella
Valutazione di Impatto Ambientale**


COMMISSIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Ing. Mauro Di Prete

Presidente della Commissione

Sintesi dei contenuti e spunti operativi

Roma, 15 dicembre 2017



Nell'ambito delle attività informative e formative promosse dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, la Commissione Valutazioni Ambientali si interessa periodicamente di tematiche di attualità, proponendo seminari dedicati.

In data 15 dicembre 2017 la Commissione Valutazioni Ambientali ha organizzato una giornata in merito alla tematica del nuovo DPR 120/17 *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.”*, introdotto con la finalità di semplificare la disciplina che regola le terre e rocce da scavo.

Al seminario hanno partecipato, in qualità di relatori, i principali gestori di infrastrutture i cui progetti hanno grande rilievo in termini di produzione e gestione di terre e rocce da scavo, nonché alcune società di consulenza, spesso impegnate nel supporto ai proponenti in tali tematiche.

Considerate le competenze professionali di ognuno dei relatori, partendo dalle loro ultime esperienze nel campo di terre e rocce da scavo, che hanno visto l'applicazione del nuovo DPR, durante il seminario ci si è soffermati principalmente sugli aspetti positivi del Decreto rispetto ai precedenti riferimenti normativi in materia ed ancor più sulle criticità riscontrate e sulle tematiche ancora aperte risultanti dalla lettura del DPR.

L'obiettivo del presente documento, sulla base di quanto è emerso dal seminario, è quello di raccogliere ed evidenziare le tematiche più sensibili che sono state evidenziate dai relatori, al fine di fornire spunti e proposte operative in merito alla gestione di terre e rocce da scavo.

Il presente documento è stato coordinato dall'ing. Mauro Di Prete Presidente della Commissione Valutazioni Ambientali dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma e redatto con il fattivo contributo dell'ing. Valerio Veraldi e ing. Antonella Santilli dell'Istituto per la Ricerca e l'Ingegneria Dell'Ecosostenibilità.

I principali riferimenti normativi sulle terre e rocce da scavo

a cura di Ing. Mauro Di Prete, Ing. Valerio Veraldi, Ing. Antonella Santilli

NORMATIVA AMBIENTALE PER LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Il contesto normativo precedente al DPR 120/17

Al fine di perseguire la finalità sopraesposte, risulta necessario un breve excursus che tiene conto dei principali riferimenti normativi a disposizione in materia di terre e rocce da scavo, e come questi sono stati aggiornati e modificati nel tempo.

L'articolazione normativa in materia di terre e rocce da scavo è articolata e complessa, in quanto inquadra lo stesso materiale dal punto di vista fisico in diversi regimi normativi.

Al fine di poter esplicitare i principi fondativi della normativa e la sua evoluzione nel tempo, elementi guida per il presente documento, è necessario partire dalla norma di riferimento per la gestione dei rifiuti in vigore in Italia, ovvero il D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente) e smi che ha abrogato e sostituito il D. Lgs. 22/1997 (c.d. Decreto Ronchi).

Entrando nel merito del citato D. Lgs. 152/2006, la Parte Quarta dispone che la gestione dei rifiuti, nodo strategico nella protezione ambientale, avvenga secondo i principi europei di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione dei soggetti coinvolti. In particolare, il dettato normativo indica una scala di priorità con al primo posto la riduzione della produzione dei rifiuti, in secondo luogo il riutilizzo / reimpiego / riciclaggio e, di seguito, il recupero di materia e di energia. Lo smaltimento finale dei rifiuti – in particolare la discarica – deve essere considerata una possibilità residuale praticabile solo qualora una delle operazioni precedenti non sia tecnicamente ed economicamente fattibile, anche in considerazione del recente obiettivo europeo di non eccedere il 10% del totale.

Lo stesso decreto individua inoltre gli ambiti di esclusione dalla disciplina dei rifiuti, che riguardano le seguenti fattispecie:

- le sostanze indicate nell'art. 185;
- i sottoprodotti di cui all'art. 184-bis;
- le sostanze e/o gli oggetti recuperati di cui all'art. 184-ter.

In riferimento a specifiche considerazioni, secondo l'art. 185, le terre scavate nel corso delle esecuzioni di lavori per la realizzazione di opere possono essere escluse dal regime dei rifiuti e riutilizzate per le stesse realizzazioni.

Infatti, al comma 1 dell'art. 185 del D. Lgs. 152/06 e smi si specifica che:

“1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: (...) c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato” (...).

Tale articolo è stato poi integrato dalla Legge 98/2013, art. 41, co. 3, come segue: *“I riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto...costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.*

Le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione...ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati”.

Mentre con specifico riferimento ai materiali da scavo, l'articolo 184, comma 3, lettera b, definisce quali rifiuti speciali *“i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis”.*

Il Decreto contempla pertanto, la possibilità di considerare i materiali da scavo quali sottoprodotti e non rifiuti a patto che vengano rispettati i requisiti previsti dal già citato articolo 184-bis. Nello specifico, al comma 2-bis si specifica che *“Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del*



decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del presente decreto."

I materiali da scavo di progetti sottoposti a VIA, pertanto, devono seguire una procedura specifica che prevede la redazione di un Piano di Utilizzo ai sensi del citato D.M. 161/12, al fine di poter considerare le Terre e Rocce da scavo come sottoprodotti, escludendoli dal regime dei rifiuti.

Quanto deve essere dimostrato non è altro che la rispondenza alle quattro condizioni imposte dal 184-bis:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Qualora una delle sopracitate condizioni non venga rispettata, si rientra nel regime dei rifiuti. Tale evenienza tuttavia prevede la possibilità di recuperare il materiale seguendo una specifica procedura di recupero. Secondo quanto disposto dall'articolo 184-ter comma 1 infatti *"Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:*

- a) *la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;*
- b) *esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
- c) *la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;*
- d) *l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana."*

In tale articolo, ai commi 2 e 3, si specifica inoltre che *"2. l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare...3. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998..."*

Il D.M. 5 febbraio 1998 definisce quindi le metodiche, le quantità e le possibilità di riutilizzo per le terre e rocce da scavo.

Appare quindi evidente come la materia delle Terre e Rocce da scavo sia oltremodo articolata e come la scelta della corretta procedura da seguire sia un'attività complessa in relazione a tutte le casistiche che possono verificarsi.

Tale tesi è ulteriormente avvalorata da quanto riportato nel D.L. 12 settembre 2014, n. 133 nel cui articolo 8 *"Disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto"* si specifica che:

"1. Al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) *coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifi-*

- che necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;*
- a-bis) integrazione dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo;*
 - b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;*
 - c) proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare;*
 - d) divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;*
 - d-bis) razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, come definiti dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni;*
 - d-ter) garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea.*
- 1-bis. La proposta di regolamentazione è sottoposta ad una fase di consultazione pubblica per la durata di trenta giorni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto a pubblicare entro trenta giorni eventuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute."*


È pertanto evidente come, anche dal punto di vista legislativo, si sia sentita la necessità di una semplificazione, al fine di poter chiarire le procedure da seguire, garantendo al contempo il massimo livello di tutela ambientale.

A tale scopo è stato emanato in data 13/06/2017 il DPR n. 120 pubblicato su G.U. del 07/08/2017 che riordina il citato quadro normativo pur mantenendone i principi generali, effettuando quindi una semplificazione delle procedure mantenendo però gli stessi principi normativi che sono alla base delle sopra richiamate procedure.

Stante tale articolato quadro e le modifiche introdotte dal citato DPR dal punto di vista procedurale, è comunque possibile effettuare una schematizzazione delle diverse casistiche, ovvero le tipologie a cui possono essere ricondotte le terre da scavo:

- **Suolo:** ai sensi dell'articolo 185 del D. Lgs. 152/2006 seguendo quanto disposto e modificato dalla L. 98/2013, applicando quanto previsto dal Titolo IV del citato DPR n. 120;
- **Sottoprodotti:** ai sensi dell'articolo 184-bis del D. Lgs. 152/2006 applicando quanto previsto dal Titolo II del citato DPR n. 120;
- **Rifiuti recuperati:** ai sensi dell'articolo 184-ter del D. Lgs. 152/2006 applicando quanto previsto dal D.M. 5/2/98.

Figura: Classificazione di terre e rocce da scavo



La struttura ed i principali contenuti del DPR 120/17

L'oggetto del DPR "Regolamento recante la Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 Novembre 2014, N. 164" è definito dall'Articolo 1:

- a) "alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
- b) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
- c) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
- d) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica"

Stante il quadro precedentemente definito, il DPR è volto quindi a disciplinare le terre e rocce da scavo definite quali "suolo", ai sensi dell'art. 185 del D. Lgs. 152/06 e smi, e come "sottoprodotti", ai sensi dell'articolo 184-bis del D. Lgs. 152/06 e smi.

Il Decreto è articolato in sei Titoli, ognuno dei quali rappresenta una tematica a sé stante ed inoltre, con riferimento ai diversi articoli presenti nei Titoli del DPR, questo presenta dieci allegati.

Entrando nel merito dei contenuti del DPR, si specifica come il Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI sia costituito dai primi tre articoli inerenti l'oggetto e la finalità del Decreto, le principali definizioni e gli elementi esclusi dal campo di applicazione.

Il Titolo II – TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTO-PRODOTTO (Art. 4 – Art. 22), come esplicitato nel titolo stesso regola e disciplina le terre e rocce da scavo che possono essere considerate sottoprodotti. All'Art. 4, comma 2 si cita "Ai fini del comma 1 e ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le terre e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui all'articolo 21, e si realizza:
 - 1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
 - 2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
- c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b)."

Quanto definito dal comma 2 riprende in termini sostanziali quanto già definito dalla precedente normativa, confermando poi al successivo comma 5 che la sussistenza delle condizioni di cui sopra è attestata tramite la predisposizione e la trasmissione del Piano di Utilizzo (o in alternativa della dichiarazione di cui all'articolo 21) nonché della Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo.

Il Titolo II, nello specifico è suddiviso in quattro Capi:

- Capo I: Disposizioni comuni
- Capo II: Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni
- Capo III: Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni
- Capo IV: Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA

Il Titolo III: DISPOSIZIONI SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE RIFIUTI, fa riferimento invece, ad un unico articolo, l'Art. 23, che regola la "Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti". In particolare quindi viene regolato lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose.

Il DPR, come già accennato, oltre al tema delle terre e rocce da scavo qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis, di cui al Titolo II, individua anche le procedure e la documentazione da presentare ai fini della gestione delle terre ai sensi dell'art. 185, come esplicitato al Titolo IV – TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI RIFIUTI (Art. 24).

Dal punto di vista procedurale si introduce un aspetto che precedentemente non era rigidamente normato (differentemente dal punto di vista tecnico) ed ai commi 2 e 3 dell'articolo 24 si definisce che «2...omissis... possono essere riutilizzate esclusivamente nel sito di produzione sotto diretto controllo delle autorità competenti. A tal fine il produttore ne dà immediata comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale e all'Azienda sanitaria territorialmente competenti, presentando apposito progetto di riutilizzo. Gli organismi di controllo sopra individuati effettuano le necessarie verifiche e assicurano il rispetto delle condizioni di cui al primo periodo.

3. Nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è effettuata in via preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello studio di impatto ambientale (SIA), attraverso la presentazione di un "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti... omissis..." »

Al fine di gestire le terre e rocce da scavo come escluse dalla disciplina dei rifiuti occorre pertanto presentare un "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" che è anche definito nei contenuti. Il citato comma 3 continua infatti definendone i contenuti principali:

- a) *descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo;*
- b) *inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico, destinazione d'uso delle aree attraversate, ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);*
- c) *proposta del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, che contenga almeno:*
 1. *numero e caratteristiche dei punti di indagine;*
 2. *numero e modalità dei campionamenti da effettuare;*
 3. *parametri da determinare;*
- d) *volumetrie previste delle terre e rocce da scavo;*
- e) *modalità e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito.*

In fase di progettazione esecutiva, o comunque prima dell'inizio dei lavori, si dovrà infine:

- effettuare il campionamento dei terreni in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione;
- redigere, accertata l'idoneità delle terre e rocce scavo all'utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un apposito progetto in cui sono definite:
 - 1) *le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce;*
 - 2) *la quantità delle terre e rocce da riutilizzare;*
 - 3) *la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da scavo;*
 - 4) *la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo.*

Il Titolo V – TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI OGGETTO DI BONIFICA è costituito dagli articoli 25 e 26 inerenti la corretta gestione delle attività di scavo da effettuare in siti oggetto di bonifica e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte in tali siti.

Al Titolo VI – DISPOSIZIONI INTERTEMPORALI TRANSITORIE E FINALI (Art.27 – Art. 31) si riportano, invece, disposizioni in merito a piani e progetti di utilizzo già approvati prima dell'entrata in vigore del DPR, nonché in corso di procedura. L'art. 28, in particolare, riguarda i controlli e le ispezioni e testualmente si riporta che: *"Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le autorità di controllo effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e, con riferimento alle disposizioni del Titolo II, degli obblighi assunti nel piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21, ovvero nella dichiarazione di avvenuto utilizzo."*

All'Art. 31 vengono elencati i decreti e le disposizioni abrogate con l'entrata in vigore del DPR in oggetto, tra cui si evidenzia il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161.

In ultimo, di seguito si riportano i principali contenuti dei dieci allegati al DPR 120/17.


- Allegato 1 – Caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo (art. 8)



- Allegato 2 – Procedure di campionamento in fase di progettazione (art. 8)
- Allegato 3 – Normale pratica industriale (art. 2, comma 1, lettera o)
- Allegato 4 – Procedure di caratterizzazione chimico – fisiche e accertamento delle qualità ambientali (art. 4)
- Allegato 5 – Piano di utilizzo (art. 9)
- Allegato 6 – Dichiarazione di utilizzo di cui all'articolo 21 (art. 21)
- Allegato 7 – Documento di trasporto (art. 6)
- Allegato 8 – Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) (art. 7)
- Allegato 9 – Procedure di campionamento in corso d'opera e per i controlli e le ispezioni (artt. 9 e 28)
- Allegato 10 – Metodologia per la quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all'articolo 4, comma 3 (art. 4)

Per fornire un quadro complessivo sulla struttura del DPR 120/17, questa è stata schematizzata in Figura.

Figura: Struttura del DPR 120/17



La sintesi degli interventi al seminario

Premessa

Il presente capitolo è volto a sintetizzare i principali contenuti degli interventi dei singoli relatori invitati al seminario, rimandando ai capitoli successivi un maggiore approfondimento sulle tematiche che sono emerse, sia in termini di aspetti positivi e migliorativi introdotti dal Decreto, sia rispetto ad alcune questioni aperte, nonché criticità operative riscontrate nell'applicazione del Decreto.

I temi aperti: primi spunti

a cura di Ing. Valerio Veraldi

L'Istituto I.R.I.D.E. nel suo intervento ha voluto sottolineare alcuni punti ancora aperti e di difficile interpretazione, riscontrati nei principali riferimenti normativi che regolano la disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo. Al fine di mettere in luce gli aspetti consolidati e quelli ancora aperti, in primo luogo l'Istituto ha cercato, mediante i principali riferimenti normativi in materia (D. Lgs. 152/2006), di mettere in evidenza alcune definizioni fondamentali inerenti la tematica in esame, come la definizione di "sottoprodotto", "rifiuto" e "suolo". La gestione delle terre e rocce da scavo risulta, quindi, eterogenea sotto il profilo della classificazione e pertanto, è possibile distinguere le tre macro casistiche sopracitate. Con riferimento a tali casistiche I.R.I.D.E. ha messo in luce le principali novità del DPR 120/17, rispetto alle normative precedenti, come si osserva in Tabella.

Tabella: Le novità introdotte dal DPR 120/17

D. Lgs. 152/06	ANTE DPR 120/17	DPR 120/17
SUOLO Art.185	Procedura di gestione non individuata	Piano Preliminare di Utilizzo in Sito delle terre e rocce da scavo non soggette alla disciplina dei rifiuti art.24DPR 120/17
SOTTOPRODOTTO Art. 184-bis	Piano di Utilizzo D.M. 161/12	Piano di Utilizzo DPR 120/17
RIFIUTO Art. 184-ter	Procedure (semplificate) D.M. 05/02/98	Deposito temporaneo da DPR 120/17, procedure D.M. 05/02/98

Alla luce della tabella, attraverso un confronto attento tra il DPR 120/17 ed i precedenti riferimenti normativi, si sono voluti evidenziare gli elementi di semplificazione attesi dal nuovo decreto, nonché, in modo più dettagliato, gli aspetti ancora aperti per i quali sarebbe utile un maggiore approfondimento. Relativamente a questi ultimi temi si è posta l'attenzione principalmente su due aspetti:

- la definizione dei "siti di produzione": viene evidenziata la difficoltà di individuare il "sito di produzione" delle terre, specialmente nei casi di grandi progetti di infrastrutture, in quanto la definizione data dal DPR non chiarisce il dubbio se il "sito di produzione" può essere considerato come l'insieme di più aree di produzione appartenenti ad interventi diversi che fanno, però, riferimento ad un unico progetto.
- la stabilizzazione a calce: l'eliminazione della stabilizzazione a calce dalle normali pratiche industriali è vista da I.R.I.D.E. come una grande problematica in termini di sostenibilità ambientale, in quanto induce ad un maggiore approvvigionamento ed un maggior esuberato di terre.



▲ Terre e Rocce da scavo... quanta confusione

Che cos'è una terra nel momento che viene escavata?

Il D.Lgs. 152/06 all'articolo 184, comma 3 lettera b definisce che sono rifiuti speciali: i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis



184-bis
INTRODUZIONE DEL
CONCETTO DI
SOTTOPRODOTTO

...per chiarezza...

Art.183 Definizioni:

a) «Rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore **si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.**




Un rifiuto non è necessariamente qualcosa di inquinato, bensì un oggetto di cui il detentore abbia intenzione o l'obbligo di disfarsi...


▲ L'attesa Semplificazione normativa: le novità introdotte dal DPR 120/17

La prima «macro» modifica introdotta dal DPR è aver normato, a livello procedurale, l'articolo 185 del D.Lgs. 152/06, attraverso il Titolo IV art.24.

La procedura può essere suddivisa in due parti



In termini di PdU, un'importante modifica è introdotta a livello procedurale dall'art. 9 ai commi 1, 3 e 4.



Il PdU non è più soggetto ad un procedimento autorizzativo ambientale specifico e si introduce il concetto del «silenzio assenso», ad eccezione dei progetti sottoposti a VIA o AIA per i quali il PdU viene consegnato prima della chiusura e pertanto l'autorizzazione è ricompresa nell'autorizzazione ambientale.

Il caso ferroviario

a cura di Arch. Gloria Dajelli, Ing. Daniela Putzu

L'intervento sul tema in esame da parte della società proponente ITALFERR ha riguardato principalmente l'applicazione del nuovo DPR all'ambito ferroviario, attraverso l'esplicitazione di alcuni aspetti risultati problematici a livello operativo e/o procedurale.

In primo luogo viene sottolineato da ITALFERR quanto l'anno 2017 sia stato un anno di grandi cambiamenti dal punto di vista normativo, in quanto, oltre all'entrata in vigore del DPR 120/17, ed alla conseguente abrogazione del DM 161/2012 in materia di terre e rocce da scavo, sono intervenuti mutamenti significativi sia nel quadro normativo in materia di contratti pubblici (con l'entrata in vigore del D.Lgs. 56/2017, che ha apportato notevoli modifiche al Codice dei Contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016, entrato in vigore solo l'anno prima con la conseguente abrogazione del D.Lgs. 163/2006) che di procedura di VIA (dal D.P.C.M. 27/12/1988 al D.Lgs. 104/2017).

ITALFERR, con la finalità di fornire il suo contributo e sottolineare le difficoltà applicative incontrate nell'applicazione del DPR in oggetto, ha fatto specifico riferimento, durante l'intervento, ad esempi operativi di alcuni progetti per i quali è stato necessario gestire le terre e rocce da scavo secondo la disciplina del nuovo DPR 120/17.

Alla luce dell'esperienza maturata e dell'approccio seguito in alcuni dei propri progetti, ITALFERR ha voluto sottolineare gli aspetti positivi e semplificativi del nuovo decreto, evidenziando tuttavia anche i dubbi interpretativi e le problematiche che sono emerse sia nella redazione dei Piani di Utilizzo, sia a livello procedurale, e fornendo spunti interpretativi in proposito. Tra i temi principali sono stati in particolare affrontati:

- la stabilizzazione a calce: l'eliminazione della stabilizzazione a calce dalle normali pratiche industriali nel DPR può costituire un aspetto problematico in quanto la stabilizzazione a calce rappresenta una pratica, molto diffusa, finalizzata a garantire le caratteristiche di resistenza richieste perché il terreno scavato possa essere utilmente reimpiegato;
- il riutilizzo della terra per ripascimenti ed interventi a mare: l'eliminazione dei ripascimenti ed interventi a mare dall'elenco dei possibili riutilizzi delle terre e rocce da scavo può comportare difficoltà operative, qualora, come già accaduto, gli enti richiedano tale tipologia di interventi, seppure non espressamente previsti dalla norma;
- l'applicabilità dell'allegato 2: l'allegato 2, in cui sono definite le modalità di campionamento delle terre e rocce da scavo per la relativa caratterizzazione ambientale, è riferito a cantieri di grandi dimensioni secondo la definizione del DPR, ponendosi, pertanto, il problema di come effettuare la caratterizzazione ambientale per cantieri di piccole dimensioni, per i quali nel DPR non si rinvergono specifiche esplicite;
- i materiali da riporto: il DPR, nel definire i criteri per il calcolo della percentuale di materiali di origine antropica che possono essere presenti nei riporti, non precisa se tale calcolo debba essere condotto in fase di progettazione o in corso d'opera;
- l'aggiornamento del PUT: l'aggiornamento di massimo due volte del Piano di Utilizzo è visto da ITALFERR come una condizione troppo limitante, operativamente non fattibile in molte fattispecie;
- le caratteristiche del sito di deposito intermedio: il DPR prevede che il sito di deposito intermedio debba avere le stesse caratteristiche del sito di produzione (i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla colonna B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del D. Lgs. 152/06). ITALFERR evidenzia la forte criticità di tale aspetto in ambito ferroviario, in quanto i siti di produzione ferroviari hanno spesso destinazione d'uso assimilabile a quella commerciale – industriale ed è molto difficile trovare in alcune zone d'Italia delle aree con tale destinazione da poter utilizzare come depositi intermedi;
- tempistiche per richiedere integrazioni al PUT: il DPR prevede che entro 30 giorni dalla presentazione del PUT possano essere richieste integrazioni da parte dell'Autorità competente; l'esperienza concretamente maturata da Italferr ha dimostrato come non sempre l'Autorità competente rispetti tale termine e ciò possa produrre ripercussioni negative sui tempi di realizzazione degli investimenti;
- tempistiche intercorrenti tra la presentazione del PUT e l'inizio dei lavori: il DPR prevede



che entro 2 anni dalla presentazione del PUT debbano avere inizio i lavori di scavo. Operativamente, tale termine risulta incompatibile con le tempistiche di realizzazione delle opere ferroviarie progettate da ITALFERR – e più in generale, delle grandi opere pubbliche, che risentono anche ovviamente delle lungaggini procedurali legate alla necessità di affidare le attività esecutive mediante gare ad evidenza pubblica – in quanto il PUT viene di norma presentato con il progetto definitivo e dal progetto definitivo all'avvio delle attività di scavo decorre normalmente un lasso di tempo superiore a 2 anni.

Il caso stradale

a cura di Dott. Giuseppe Cardillo

Le esperienze professionali di ANAS vedono progetti di grandi opere infrastrutturali caratterizzate da situazioni complesse di gestione degli inerti e di materiali da scavo. Alla luce di ciò ANAS ha voluto in primo luogo evidenziare, durante il proprio intervento, il riordino normativo apportato dal DPR 120/17, attraverso l'introduzione di novità di natura amministrativa e tecnica, con riflessi sull'ambiente e sui piani finanziari.

Come evidente, ormai, il DPR ha sicuramente semplificato e migliorato alcuni aspetti, per i quali si rimanda al capitolo successivo, lasciando in sospeso però per certi versi delle questioni e dei temi di difficile interpretazione. ANAS pertanto, ha esposto i propri dubbi interpretativi sulla norma, derivanti dall'applicazione del decreto stesso ai casi stradali di interesse:

- la stabilizzazione a calce: l'esclusione della stabilizzazione a calce dalle normali pratiche industriali rappresenta per ANAS, come per le altre società sopraesposte, una grande problematica da un punto di vista gestionale, economico ed ambientale.
- L'applicabilità dell'allegato 2: ANAS evidenzia la difficoltà di effettuare la caratterizzazione ambientale nel caso di cantieri di piccole dimensioni per i quali non sono specificati all'interno del DPR dei criteri di campionamento. Infatti si evidenzia come l'allegato 2 al DPR sia riferito ai cantieri di grandi dimensioni.
- i casi in cui redigere il PUT: Il DPR prevede di redigere il PUT solo nel caso di grandi cantieri sottoposti a VIA o AIA, senza esplicitare se questo deve essere redatto per le opere i cui cantieri sono sottoposti a verifica di assoggettabilità. Secondo l'opinione di ANAS, seguendo letteralmente il decreto, in fase di verifica di assoggettabilità a VIA non deve essere redatto il PUT, in quanto non si tratta né di procedura di VIA, né di AIA.



Il caso degli elettrodotti


a cura di Ing. Nicoletta Vetrano

La società Terna è interessata da attività di gestione di terre e rocce da scavo, in quanto opera per la realizzazione di nuove infrastrutture elettriche o nei cantieri di rinnovo delle stesse, effettuando scavi per l'esecuzione delle fondazioni dei sostegni o trincee per la realizzazione di cavi interrati. Conseguentemente, al fine di condurre tali lavori, si occupa della gestione di quantitativi notevoli di materiali da scavo prodotti durante le attività sopracitate.

I cantieri Terna sono generalmente destinati alla realizzazione di:

- Elettrodotti aerei;
- Cavi interrati;
- Stazioni elettriche.

Figura: Esempio Elettrodotto 380 kV S.T. Benevento II – Foggia



Terna ha riportato, durante il suo intervento, un esempio operativo sulla realizzazione dell'Elettrodotto 380 kV S.T. Benevento II – Foggia, interrato, caratterizzato da attività di scavo, rinterro e rimodellamento.

Partendo da tale esempio pratico la Società ha sottolineato le opportunità, nonché sviluppato ed esposto le sue perplessità e le questioni poco chiare, di difficile interpretazione, inerenti alcuni aspetti del DPR 120/17. Tra quest'ultime si evidenziano:

- l'applicabilità dell'Allegato 2: tale allegato riguarda le procedure di campionamento in fase di progettazione ed è riferito al Titolo II "Terre e rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto" ed in particolare ai cantieri di grandi dimensioni. Terna, quindi, evidenzia la mancata specificazione di criteri per il campionamento in altri casi, come ad esempio cantieri di piccole dimensioni, piccoli lavori di manutenzione o ancora progetti sottoposti all'Art. 24.
- l'applicabilità dell'Allegato 9: tale allegato è riferito agli articoli 9 e 28, ovvero al Piano di Utilizzo e quindi ai cantieri di grandi dimensioni ed ai controlli ed ispezioni. Terna si chiede, quindi, se tale allegato, che riporta le caratterizzazioni in corso d'opera, può essere applicato anche ad altri casi, come ad esempio ai cantieri di piccole dimensioni, a piccoli lavori di manutenzione o a progetti sottoposti all'Art. 24.




Il coordinamento con il Piano Cave nella Regione Piemonte

a cura di Ing. Sergio Bloise



Autostrada Asti-Cuneo

IL TRACCIATO DEFINITIVO



Autostrada Asti-Cuneo

LOTTO II.6 (RODDI-DIGA ENEL)
«Galleria Verduno»

“La nuova disciplina del DPR 120/17 nella Valutazione di Impatto Ambientale”

La concessionaria Asti-Cuneo nel suo intervento al seminario ha voluto portare un caso applicativo al nuovo DPR, inerente il progetto definitivo dell'Autostrada Asti-Cuneo ed il ruolo della Regione Piemonte sul coordinamento del Piano Cave.


Al fine di inquadrare l'esempio progettuale di riferimento, viene esplicitato che la lunghezza dell'infrastruttura in esame vede la realizzazione di 90,2 Km, dei quali 55,8 Km sono attualmente in esercizio ed i restanti 34,4 Km in parte sono ancora da realizzare ed in parte da adeguare, poiché previsti su viabilità esistente.


Relativamente alla disciplina sulle terre e rocce da scavo, è chiaro come un progetto stradale di tali dimensioni produca e necessiti di grandi quantità di materiale. Rispetto a tale tematica, i riferimenti normativi per l'approvvigionamento di materiali inerti e la messa a dimora di terre e rocce da scavo sono:

- Piano di reperimento dei Materiali Litoidi, compilato in accordo con la L.R. 30/99 (ora L.R. 23/2016);
- DM 161/12 recante il "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", ora sostituito dal DPR 120/17.

L'obiettivo principale del Piano Cave è quello di non alterare il mercato degli inerti sul territorio. In fase di realizzazione dell'opera e specificatamente per la costruzione della Galleria di Verduno, è prevista una quota parte di scavo di terreni a prevalente componente gessoso-solfifera, la quale è da considerarsi come rifiuto ai sensi della Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 e la cui gestione, pertanto, non rientra nel Piano di Utilizzo.

Ai sensi del nuovo DPR 120/17, nell'ambito di una corretta gestione delle terre e rocce da scavo prodotte durante i lavori dell'opera in oggetto, per i materiali definiti "sottoprodotto" si prevede il riutilizzo all'interno dell'opera per la realizzazione dei rilevati, coperture e rivestimento scarpate ed il riutilizzo all'esterno per rimodellamento morfologico e realizzazione di opere di contenimento delle discariche rifiuti. Per i materiali definiti, invece, "rifiuti", come ad esempio il materiale gessoso, si prevede, invece, il trasporto a discarica.





PIANO CAVE
SCHEDA TIPO PER SITO ESTRATTIVO

“La nuova disciplina del DPR 120/17 nella Valutazione di Impatto Ambientale”


Problematiche relative alla redazione dei PUT ai sensi del nuovo Dpr 120/2017

a cura di Dott. Gualtiero Bellomo

Nel presente intervento vengono sottolineate le novità positive introdotte dal DPR, questioni ancora poco chiare che potrebbero essere approfondite e spunti di riflessione, nonché proposte migliorative.

Tra i temi principali si riportano i seguenti:

- la stabilizzazione a calce: l'eliminazione della stabilizzazione a calce dalle normali pratiche industriali va contro i principi di sostenibilità ambientale in quanto, escludendo tale pratica, si genererebbe la necessità di portare il materiale scavato non idoneo in impianti esterni senza il riutilizzo in sito e si creerebbe, inoltre, la necessità di approvvigionare la terra da cave esterne. Secondo il relatore il processo di stabilizzazione a calce dovrebbe essere visto come un processo di produzione facendolo rientrare all'interno del ciclo produttivo di un'opera.



Schema esemplificativo delle modalità di gestione dei materiali

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativa alla comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti del 21/2/2007





Allegato II - Schema per stabilire se un materiale è da ritenersi rifiuto o sottoprodotto



- l'aggiornamento del PUT: l'affermazione data dal DPR che il Piano di Utilizzo può essere aggiornato massimo due volte in riferimento alla modifica sostanziale costituita da "la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo;" è vista dal professionista come un'opportunità per il proponente e non come una problematica poiché incentiva il Proponente ad una redazione del PUT il più esatta e definitiva possibile, limitando in questo modo la necessità di modifiche.
- i casi in cui redigere il PUT: stante quanto esplicitato nel DPR per cui il PUT deve essere redatto nel caso di grandi cantieri sottoposti a VIA o AIA, secondo il relatore il Piano di Utilizzo deve essere previsto anche durante la verifica di assoggettabilità, in quanto considerata come una procedura di VIA.

GALLERIA NATURALE CALTANISSETTA



Focus sugli aspetti di natura chimica che condizionano la conforme gestione delle TRS come “Sottoprodotti”

a cura di Dott. Filippo Giglio

Attività Chimico Fisiche di **Collaudo** delle TRS nel sito di utilizzo




Ortofoto del sito di utilizzo
prima
di essere Colmato con i
materiali da scavo



Ortofoto del sito di utilizzo
dopo
di essere riempito con i
materiali da scavo

Schema delle Modalità di Caratterizzazione, **in contraddittorio con ARPA**, delle TRS nel sito di utilizzo



Terreno naturale



L'intervento della società C.A.D.A. ha riguardato gli aspetti chimici che devono essere valutati e verificati sulle terre e rocce da scavo, al fine di essere idonee al riutilizzo in sito. I riferimenti normativi principali sulla tematica in esame sono l'Art. 2 e l'Allegato 4, e gli articoli 4, 11, 21, 24, 25 dove si chiarisce che i criteri chimico-fisici per qualificare come “sottoprodotti” le terre e rocce da scavo sono, nella sostanza, indipendenti dalle quantità da gestire.



Figura: Quartatura ed aliquote di campione di TRS per le analisi di laboratorio



I passi principali per eseguire il campionamento del materiale da scavo sono i seguenti:

- Stabilire il “lotto rappresentativo della produzione di TRS”;
 - Scegliere un campione rappresentativo;
 - Prelevare dei campioni da cumulo di TRS (setacciatura e quartatura);
 - Effettuare le analisi di laboratorio e quantificare la concentrazione residuale di tensoattivi.
- C.A.D.A. ha sottolineato, nel suo intervento, le problematiche operative riscontrate nell’effettuare le analisi chimiche, così come imposto dal DPR, specialmente in merito a:
- i materiali da riporto: il DPR, che definisce i criteri per il calcolo della percentuale di materiali di origine antropica, non specifica la metodologia di campionamento e più specificatamente le modalità con cui prelevare un’aliquota rappresentativa di TRS contenente materiale di riporto.



Spunti operativi

a cura di Ing. Mauro Di Prete, Ing. Valerio Veraldi, Ing. Antonella Santilli

I punti di forza del nuovo DPR

La necessità della definizione di un nuovo disposto normativo in materia di terre e rocce da scavo è nata con l'obiettivo primario di mettere ordine e semplificare la gestione dei suddetti materiali.

Di seguito si elencano quelli che vengono visti come i punti di forza e principali aspetti positivi apportati dal DPR:

- esistenza di un unico testo di riferimento per la gestione delle terre e rocce da scavo;
- introduzione dell'art. 24 che norma l'art. 185 del D. Lgs. 152/06 sulle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
- introduzione degli artt. 25 e 26 in cui vengono normate le attività di scavo o di riutilizzo in siti oggetto di bonifica;
- introduzione dell'art. 27 "Disposizioni intertemporali, transitorie e finali";
- definizione dei criteri per il calcolo della percentuale di materiali di origine antropica all'interno dei riporti (allegato 10).

Pertanto il primo vantaggio apportato dal DPR 120/17 è legato sicuramente all'esistenza di un unico testo di riferimento che norma la gestione delle terre e rocce da scavo, in un'ottica di riordino e della semplificazione della tematica in oggetto.

Una modifica introdotta dal DPR, che può ritenersi positiva e semplificativa da un punto di vista operativo è aver normato, a livello procedurale, l'articolo 185 del D. Lgs. 152/06, attraverso il Titolo IV, art. 24. Tale procedura può essere distinta in due parti:

1. Fase di VIA: è prevista la redazione di un "*Piano Preliminare di Utilizzo in Sito delle terre e rocce da scavo non soggette alla disciplina dei rifiuti*" all'interno del quale deve essere definito il progetto ed il sito di produzione delle terre e rocce da scavo da un punto di vista ambientale, deve essere effettuata una proposta di piano di caratterizzazione e devono essere definiti i volumi.
2. Fase esecutiva o prima dell'inizio dei lavori: è prevista l'effettuazione del campionamento e la successiva redazione del Progetto di Utilizzo attraverso la definizione delle volumetrie di scavo e delle quantità da riutilizzare, nonché la descrizione dei depositi temporanei individuati e la collocazione definitiva delle T&R.

Un'altra tematica vantaggiosa ai fini operativi riguarda l'introduzione nel DPR di due articoli, precisamente gli artt. 25 e 26, che costituiscono il Titolo V del DPR, in cui vengono normate le attività di scavo o di riutilizzo della terra in siti oggetto di bonifica.

Sempre da un punto di vista operativo risulta fondamentale l'Art. 27 "Disposizioni intertemporali, transitorie e finali" che, in particolare, al comma 3 riporta: "*Le disposizioni contenute nell'articolo 24, si applicano, su richiesta del proponente, anche alle procedure di VIA già avviate purché non sia già stato emanato il provvedimento finale.*"

Infine, un altro tema introdotto dal DPR, all'Allegato 10, di cui all'Art. 4 comma 3, riguarda la definizione di criteri per il calcolo della percentuale di materiali di origine antropica all'interno dei riporti, che nella precedente normativa non era esplicitato.

Sicuramente quindi il DPR ha apportato vantaggi, rispetto alle normative precedenti, principalmente legati alla semplificazione della gestione delle terre e rocce da scavo. Allo stesso modo, però, da una lettura attenta del Decreto, sono emerse ed anche esplicitate durante il seminario, una serie di questioni ancora di dubbia interpretazione e di difficile applicazione pratica.

Nel capitolo successivo, pertanto, vengono riassunte proprio tali tematiche per le quali vengono individuate le principali criticità e fornite delle proposte e spunti operativi.



■ Una lettura critica della giornata: tematiche ancora aperte e proposte operative

Premessa

Con il presente capitolo si vuole fornire una lettura critica degli argomenti emersi dai diversi interventi effettuati durante il seminario, attraverso l'identificazione delle principali tematiche rimaste in sospeso nell'entrata in vigore del nuovo disposto normativo. Per ognuna delle tematiche vengono, quindi, sottolineate le criticità ed i dubbi emersi, nonché alcune proposte operative atte ad un maggior approfondimento in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.

Per facilitarne la lettura nel proseguo della trattazione, le problematiche riscontrate sono state suddivise in due diverse categorie, distinte in funzione di:

- aspetti che potrebbero essere maggiormente approfonditi (cfr. 5.2);
- aspetti di difficile applicazione da un punto di vista pratico/operativo (cfr. 5.3).

Aspetti che potrebbero essere maggiormente approfonditi

La definizione di "sito di produzione"

Tematica

La tematica in esame riguarda la definizione di "sito di produzione" proposta dal DPR all'Art. 2 comma 1 lettera l, che riporta testualmente: "*sito di produzione*»: il sito in cui sono generate le terre e rocce da scavo".

Criticità

Tale definizione non è facilmente interpretabile, specialmente nei casi in cui deve essere applicata a progetti di opere complesse, caratterizzati da più interventi. Tra i dubbi emerge, in particolare, la possibilità o meno di considerare come "sito" l'insieme di più aree di intervento separate tra loro, ma appartenenti allo stesso progetto.

Proposta

Sarebbe importante, rispetto al presente tema, rendere la definizione di "sito di produzione" più precisa, al fine di escludere singole interpretazioni e far sì, al contrario, che venga applicato un criterio unico ed omogeneo per identificare il sito di produzione delle terre e rocce da scavo in tutti i progetti.

L'applicabilità dell'allegato 4 e dell'allegato 9

Tematica

Il DPR introduce il concetto di cantieri di grandi dimensioni e cantieri di piccole dimensioni, rappresentativi rispettivamente di una produzione di terre superiore ai 6.000 m³ ed inferiore ai 6.000 m³. La tematica in esame è relativa all'applicabilità delle procedure di campionamento in fase di progettazione (allegato 2 – art. 8) ed in corso d'opera (allegato 9 – artt. 9 e 28) le quali sono riferite ai cantieri di grandi dimensioni.

Criticità

L'allegato 2, nello specifico, si riferisce all'Art. 8 che riporta testualmente: "*Gli articoli da 9 a 18 si applicano alla gestione delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera u), che, sulla base della caratterizzazione ambientale effettuata in conformità agli allegati 1 e 2, soddisfano i requisiti di qualità ambientale previsti dall'allegato 4 per le modalità di utilizzo specifico.*" Pertanto, i contenuti dell'Allegato 2 che riportano le procedure di campionamento in fase di progettazione non considerano esplicitamente altri casi differenti dai cantieri di grandi dimensioni appartenenti al Titolo II del DPR "Terre e rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto", quali ad esempio i cantieri di piccole dimensioni, i piccoli lavori di manutenzione ed ancora i progetti sottoposti all'Art. 24, riferito alle terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti.

Allo stesso modo, l'Allegato 9 fa riferimento specifico agli articoli 9 e 28, ossia al Piano di Utilizzo ed ai controlli e ispezioni, senza esplicitare l'applicabilità ad altri casi come quelli sopra elencati.

Proposta

Sarebbe sicuramente chiarificatorio, se non opportuno, fornire un'indicazione normativa sul comportamento da adottare, ossia sulle metodologie da applicare, per l'effettuazione dei campionamenti in fase di progettazione ed in corso d'opera nel caso di progetti non appar-

tenenti alla categoria di cantieri di grandi dimensioni che soddisfano la definizione di sottoprodotto.

I materiali da riporto

Tematica

Uno tra gli elementi innovativi del DPR riguarda l'introduzione di una metodologia per il calcolo della percentuale di materiali di origine antropica per i terreni da riporto (Allegato 10 - Art. 4).

Criticità

Da quanto riportato all'Allegato 10, non risulta di facile interpretazione se il calcolo deve essere effettuato in corso d'opera o anche in fase di progettazione. Inoltre, con riferimento ai materiali da riporto si evidenzia la mancanza di modalità attraverso cui prelevare una aliquota rappresentativa di materiale da riporto per qualificare lo stesso come sottoprodotto.

Proposta

Sulla base di tali considerazioni sarebbe opportuna una precisazione ed un approfondimento in merito al tema dei materiali da riporto, al fine di facilitare l'attività evitando complicazioni operative e procedurali.

I casi in cui redigere il PUT

Tematica

Il DPR, all'art. 2 comma 1 lettera f, prevede di redigere il PUT solo nel caso di grandi cantieri sottoposti a VIA o AIA. Rispetto a tale definizione emerge il dubbio di come comportarsi in caso di verifica di assoggettabilità a VIA, nello specifico, se considerarla o meno una procedura di VIA.

Facendo riferimento ai principali disposti normativi in materia, ossia il D. Lgs 152/06 e il DPR 120/17, sembrerebbe che la verifica di assoggettabilità sia considerata una procedura a sé stante rispetto alla VIA.

Criticità

Partendo dalla definizione di cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA o AIA si cita testualmente il DPR 120/17 all'art. 2 lettera v: "cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Quindi, riportando la definizione di valutazione di impatto ambientale fornita dal D. Lgs. 152/06, art. 5 comma 1 lettera b si comprende che: "valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto".

Considerando, infine, la definizione di verifica di assoggettabilità a VIA, data dal citato decreto, sempre all'art. 5 comma 1 lettera m, si evidenzia la differenza tra le due procedure: "verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto".

Rispetto a tali definizioni la verifica di assoggettabilità a VIA sembrerebbe separata dalla VIA vera e propria in quanto questa è finalizzata a valutare se un progetto, valutati gli impatti che genera, deve essere o meno sottoposto a VIA.

Alla luce di ciò, però, il dubbio di cui sopra nasce dal fatto che al Titolo III "La valutazione di impatto ambientale" della parte seconda del D. Lgs. 152/06, all'art. 19 vengono espresse le modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. Essendo tale articolo all'interno del Titolo III inerente specificatamente la valutazione di impatto ambientale, risulta difficoltoso arrivare ad una certezza rispetto alla tematica in esame e quindi rimane in dubbio se redigere il Piano di Utilizzo nei casi di verifica di assoggettabilità a VIA o meno.

Proposta

Per tali ragioni sarebbe utile avere una specificazione maggiore rispetto al comportamento



da adottare durante la verifica di assoggettabilità a VIA in ambito di gestione delle terre e rocce da scavo, in quanto attualmente non è facilmente interpretabile se, durante tale procedura, deve essere redatto o meno il Piano di Utilizzo.

Le tempistiche sulle integrazioni al PUT

Tematica

Il DPR, all'art. 9 comma 3 prevede che una volta presentato il Piano di Utilizzo, l'autorità competente ha a disposizione un massimo di 30 giorni per richiedere integrazioni al documento, conclusi i quali il PUT si ritiene completo.

Criticità

La problematica operativa sul tema è nata da un'esperienza pratica che ha visto, durante la Conferenza dei Servizi, l'autorità competente richiedere integrazioni al PUT conclusi i 30 giorni dalla presentazione dello stesso. Operativamente lo svolgersi di ciò risulta poco efficace in quanto seguendo letteralmente la norma si potrebbero iniziare i lavori di scavo anche il giorno dopo decorsi i 30 giorni dalla presentazione del PUT. Ma qualora a valle di questi giorni venissero richieste modifiche (come nel caso in specie) si andrebbe incontro a problematiche operative che potrebbero generare ritardi sull'esecuzione dei lavori.

Proposta

Con la finalità di escludere la possibilità di incomprensioni in merito a tali tempistiche, si propone di approfondire la tematica esplicitando che se il procedimento di VIA è concluso, e quindi è possibile iniziare i lavori di scavo, i tempi indicati dal Decreto devono avere carattere perentorio.

L'aggiornamento del PUT

Tematica

Rispetto a quanto era riportato nel DM 161/12, il DPR introduce una limitazione sull'aggiornamento del Piano di Utilizzo in merito a modifiche sostanziali. La tematica in esame riguarda pertanto, l'aggiornamento del PUT previsto dal nuovo DPR 120/17 all'Art. 15 comma 6.

Criticità

Il DM 161/12 all'art. 8 comma 1 esplicitava che in caso di modifiche sostanziali dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1 (in cui viene definito il sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 152/06), indicati nel Piano di Utilizzo, il Proponente o l'Esecutore doveva aggiornare il PUT secondo la procedura prevista all'art. 5. Tale procedura prevedeva la presentazione del Piano di Utilizzo da parte del Proponente all'Autorità competente almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera. Pertanto il DM sopracitato prevedeva che ogni qual volta venisse apportata una modifica sostanziale, il PUT doveva essere aggiornato e sottoposto nuovamente alla procedura di cui all'art. 5.

Allo stesso modo il DPR all'art. 15 comma 1 cita: *"In caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, indicati nel piano di utilizzo, il proponente o l'esecutore aggiorna il piano di utilizzo e lo trasmette in via telematica ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, corredato da idonea documentazione, anche di natura tecnica, recante le motivazioni a sostegno delle modifiche apportate"*. Come il precedente disposto normativo, si prevede, quindi, per ogni modifica sostanziale al PUT (art. 15 comma 2 del DPR) l'iterazione della procedura di cui all'Art. 9 del DPR.

Con il DPR 120/17, viene introdotto, però, all'art. 15, comma 6: *"La procedura di aggiornamento del piano di utilizzo relativa alle modifiche sostanziali di cui alla lettera b) del comma 2, può essere effettuata per un massimo di due volte, fatte salve eventuali deroghe espressamente motivate dall'autorità competente in ragione di circostanze sopravvenute imprevedibili."*

Rispetto a quanto citato dalla norma, quindi, viene indicato un numero massimo di volte in cui il PUT può essere aggiornato, esclusivamente in relazione alle modifiche sostanziali di cui alla lettera b) comma 2 dell'art. 15 che riporta *"costituisce modifica sostanziale...omissis...b) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo;"*.

Tale tematica risulta alquanto complessa. Infatti, in primo luogo, si evidenzia la ristrettezza in termini di numero di aggiornamenti, in considerazione del fatto che quando viene presentato il PUT il livello di progettazione non è sempre così dettagliato, pertanto è difficile pensare ad un numero di volte massimo di aggiornamento del piano. Inoltre, la tematica in esame risulta di difficile comprensione in quanto non viene espressamente specificato al comma 2 lettera

b) dell'art. 15 del DPR ciò che in realtà si intende, ossia il riferimento alle terre e rocce da scavo intese come sottoprodotto.

Alla luce di queste due criticità si sottolinea come potrebbe esserci il rischio che il Proponente sia incentivato, per evitare di aggiornare il PUT, a non considerare una certa quantità di materiale come sottoprodotto e quindi a disfarsene senza dover modificare il Piano di utilizzo. Un altro dubbio emerso dalla lettura del DPR in riferimento all'art. 15, comma 6, è relativo al comportamento da adottare ogni qual volta il PDU viene aggiornato, in quanto non è specificato se la prima volta che viene aggiornato il PUT deve essere reiterata la procedura di cui all'Art. 9 del DPR o meno.

Proposta

Alla luce di tali considerazioni è chiaro come sarebbe sicuramente utile un maggiore approfondimento in merito all'aggiornamento del Piano di utilizzo così come riportato dal DPR all'art. 15 comma 6 sopracitato. Un dettaglio e delle specifiche maggiori sul tema sarebbero di aiuto nella comprensione ed interpretazione corretta del disposto normativo e quindi conseguentemente nella corretta redazione del Piano di Utilizzo e nelle procedure da applicare. Si propone inoltre, di incrementare il numero di aggiornamenti o di evitarne la specificazione (come nel DM 161/12), poiché la limitazione a 2 aggiornamenti risulta di difficile applicazione da un punto di vista pratico.

Aspetti di difficile applicazione da un punto di vista pratico/operativo

La stabilizzazione a calce

Stante l'esclusione della stabilizzazione a calce dalle normali pratiche industriali, è evidente come questo si ripercuota negativamente sulla gestione delle terre e rocce da scavo nell'ambito della realizzazione di grandi opere, in termini sia economici che ambientali. Infatti, la quantità di terra che non potrà più essere riutilizzata a valle della stabilizzazione a calce nell'opera stessa, dovrà essere sostituita con materiale approvvigionato da cava, generando in questo modo effetti contrastanti i principi fondamentali di sostenibilità ambientale di un'opera. È chiaro che la scelta di eliminare la possibilità di effettuare la stabilizzazione a calce della terra come normale pratica industriale deriva dalla necessità di rendere la norma coerente con le indicazioni date della Commissione Europea, che consiglia l'utilizzo della stabilizzazione a calce come un trattamento di rifiuti. Attualmente, quindi, secondo il DPR, il materiale da stabilizzare si potrà gestire nella disciplina dei rifiuti e non potrà essere definito un sottoprodotto. La procedura si sposta, in questo modo, dall'art. 184 bis del D. Lgs. 152/06 all'Art. 184-ter "cessazione della qualifica di rifiuto".

Alla luce di ciò, si ritiene che considerare la stabilizzazione a calce come un trattamento di rifiuti sia frutto di confusione per due ordini di ragioni. La prima relativa al "sito di produzione" e la seconda al "processo produttivo".

Infatti per quanto riguarda il primo aspetto non vi è dubbio che occorre ben considerare quanto dice il punto a) del comma 2 dell'art. 4 del DPR 120/17: "...le terre e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti devono soddisfare i seguenti requisiti... a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale..."

Viene da chiedersi: qual è il sito di produzione? Qual è il processo produttivo? Qual è l'opera? La norma appare chiara su un aspetto. La produzione della terra non è lo scopo primario dell'azione a cui ci si riferisce. Qual è l'azione di riferimento? Anche questo deve essere evidente: la realizzazione di un'opera, di una strada, di una ferrovia, di un aeroporto, di un elettrodotto, ecc.

Quindi qual è il processo produttivo? Certamente non la creazione di un volume "x" di terra. La "produzione" o meglio nel linguaggio delle infrastrutture (male si adatta quello più legato alle realizzazioni industriali dove il bene viene "prodotto") la costruzione è dell'opera nel suo insieme; del rilevato, del viadotto, della piattaforma stradale, ecc. La produzione è conclusa quando dal picchettamento dell'asse stradale, dalla definizione delle aree di ingombro, dalla posa in opera di materiali per la formazione dei rilevati, ecc. si arriva agli ultimi dettagli dell'arredo dell'infrastruttura ovvero si "taglia il nastro" e si apre l'opera (la strada ad esempio) al traffico veicolare.

Quindi si evidenzia che il processo produttivo non può considerarsi rappresentato da una pala che ha scavato un suolo e ha posto la terra che ne è derivata su un mezzo che la trasporta nella porzione di opera che l'accoglie.

Il "processo produttivo", se così lo volgiamo chiamare, risulta quindi "la realizzazione dell'o-



pera”, nel caso dell’esempio, la “costruzione della strada” quindi ciò che deve essere il riferimento deve essere il progetto. In altre parole è nel progetto che occorre definire tutte le azioni che compongono il “processo” (diremmo) realizzativo e quindi il prodotto “terra e roccia di scavo” sarà letto (così come previsto dal Piano di Utilizzo delle Terre e rocce da scavo di cui all’art. 9 del DPR 120/17) nel suo intero ciclo alla fine del “processo”. È in quest’ottica che va inteso il sito di produzione. Non certo la stretta area in cui si esegue uno scavo perché quell’area non è uno stabilimento “produttivo”, non è una fabbrica, non produce un “prodotto”. Questo per vari ordini di motivi: il primo proprio in ragione di quanto dice il DPR 120/17 al citato co.2 art. 4 (lo scavo non deve essere scopo primario della produzione), un secondo ma non ultimo è che la realizzazione dell’opera avviene in un sistema articolato di aree definite “cantiere” che è anch’esso (e non a caso) oggetto di un accurato progetto.

Se si vuole far sì che le opere si realizzino, che le risorse siano valorizzate e non disperse o “sprecate” l’intera disciplina va letta in questa chiave.


Passando ad esaminare l’altro aspetto occorre evidenziare che il termine “stabilizzazione a calce” sia stato assimilato con “inertizzazione”, in quanto i due processi si assomigliano molto, è vero, in termini di composizione chimica, ma la loro finalità è notevolmente differente.

L’inertizzazione, nello specifico, è proprio quel processo che viene applicato ai rifiuti e consiste nell’inglobamento di sostanze inquinanti in una matrice inerte, tramite un processo chimico e/o fisico. L’obiettivo è quello di diminuire il potenziale inquinante e la pericolosità dei rifiuti, rendendoli idonei alle successive fasi di smaltimento in discarica oppure di recupero. La stabilizzazione, invece, nel caso specifico delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti viene eseguita a valle delle caratterizzazioni e applicata pertanto a materiali che “non” sono inquinati e pertanto ha una finalità notevolmente differente dall’inertizzazione. Lo scopo è infatti quello di migliorare le qualità geotecniche delle terre (si ribadisce non inquinate) e di ottenere la stabilità delle loro caratteristiche di portanza così raggiunte, al variare del tempo, delle condizioni ambientali e dell’umidità.

Pertanto, dalle differenze evidenziate tra i due processi, risulta chiaro il motivo per il quale la stabilizzazione a calce è una tecnica che viene considerata da tempo (si ricorda l’uso della stessa da parte degli antichi romani) una normale pratica industriale, in quanto non può essere definita un trattamento di rifiuti finalizzato a ridurre il potenziale inquinante, ma è volta a conferire una maggiore resistenza alla terra in modo tale da renderla idonea al riutilizzo.

Come tale occorre inoltre mettere in evidenza che risulta allo scopo essenziale chiarire la tematica della “normale pratica industriale”. Focalizzando l’attenzione sul trattamento a calce

si deve ricordare che la calce è il primo vero legante prodotto dall’uomo. L’impasto di terra reattiva e calce serviva da malta per costruire cisterne d’acqua usate per molti secoli. Gli antichi Romani, sapienti costruttori, realizzarono strade con fondazioni stabilizzate con la calce. Nei tempi moderni se, in mancanza di un materiale recuperato o classificato come sottoprodotto, il materiale è acquisito da cava di prestito ovvero, come si sul dire si tratta di materiale vergine, il medesimo trattamento a calce viene operato per dare le caratteristiche di portanza che sin dai tempi dei romani sopra ricordati è necessario per rendere stabile un rilevato



stradale.

È quindi evidente che non si tratta di un’operazione necessaria per cambiare le condizioni qualitative del materiale ma per rendere durevole l’opera che si realizza. Si ritiene quindi che, come previsto dal DM 161/13 si possa considerare normale pratica questo trattamento.

Proposta

Stante l’importanza del processo di stabilizzazione a calce e la sua differente finalità rispetto al processo di inertizzazione dei rifiuti e per la lettura “progettuale” che occorre dare “all’opera” nel suo insieme, questo non può essere considerato un processo limitato né tanto meno legato al trattamento dei rifiuti ma bensì viene utilizzato per altri scopi, come sopra riportato. Per tali ragioni, si propone di far rientrare la stabilizzazione a calce all’interno dei processi di normale pratica industriale come previsto dalla precedente normativa in materia di terre e rocce da scavo pur se può essere lecita l’introduzione di attenzioni che il progettista prima e l’esecutore poi debba mettere nella individuazione delle modalità e dei siti in cui svolgere tale pratica.

Ulteriore elemento di adeguamento si ritiene sia la necessità di definire in modo chiaro la dizione “normale pratica industriale”.

Il riutilizzo della terra per ripascimenti ed interventi a mare

Tematica

Il DPR all'Art. 4 riporta i criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti, in particolare al comma 2 lettera b punto 1 viene esplicitato che *“le terre e rocce da scavo per essere qualificate come sottoprodotti devono soddisfare i seguenti requisiti: ... omissis ... nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali”*. Tale definizione non comprende più, al contrario di quanto riportava il DM 161/12 all'Art. 4 comma 1 lettera b punto 1, l'utilizzo finale delle terre e rocce da scavo per ripascimenti ed interventi a mare.

Criticità

Alla luce di alcune esperienze pratiche che sono emerse durante il seminario, si è visto come operativamente gli enti, nonostante il nuovo disposto normativo non preveda il riutilizzo di terre in ripascimenti ed interventi a mare, hanno richiesto comunque tale procedimento di riutilizzo della terra. Ciò genera non solo confusione, ma anche difficoltà operative e procedurali.

Proposta

Al fine di ovviare alla problematica che si è generata, si propone, pertanto, il reinserimento all'interno del DPR dei ripascimenti ed interventi a mare come siti di riutilizzo, come era previsto nella precedente normativa, ovviamente con le opportune attenzioni.

Le caratteristiche del sito di deposito intermedio

Tematica

Un altro dei temi oggetto di discussione riguarda il sito di deposito intermedio ed in particolare le caratteristiche che questo deve avere. Il DPR, infatti, all'Art. 5 comma 1 lettera a riporta testualmente: *“il sito rientra nella medesima classe di destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla colonna B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure in tutte le classi di destinazioni urbanistiche, nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del medesimo decreto Legislativo”*.

Criticità

In relazione al caso *“di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla colonna B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*, la problematica sul tema è di tipo operativo. Si evidenzia come spesso risulta complesso individuare siti per deposito intermedio con stessa destinazione d'uso dei siti di produzione e che non siano troppo distanti dallo stesso. Pertanto risulta difficile in alcuni casi seguire il disposto normativo in merito alla destinazione d'uso dei siti di deposito intermedio, per i quali deve essere necessariamente trovata una soluzione operativamente realizzabile.

Proposta

Si propone di approfondire la tematica fornendo delle indicazioni meno restrittive sulle caratteristiche che deve avere un sito di deposito intermedio, dando la possibilità di utilizzare come deposito intermedio anche un sito con destinazione d'uso differente dal sito di produzione, a condizione che l'area occupata venga ripristinata nella sua configurazione originaria e siano poste ovviamente le precauzioni per evitare il generarsi di impatti ambientali.

Le tempistiche intercorrenti tra la presentazione del PUT e l'inizio dei lavori

Tematica

Una volta presentato il Piano di Utilizzo, il DPR, all'art. 14 comma 1, prevede che entro 2 anni dalla sua presentazione devono avere inizio i lavori di scavo.

Criticità

Operativamente la tempistica risulta essere alquanto restrittiva, in quanto il più delle volte il Piano di Utilizzo si presenta al definitivo e dal progetto definitivo al momento in cui si inizia a scavare solitamente passa molto più di due anni.



Proposta

Tale elemento di criticità era già presente nel vecchio disposto normativo (DM 161/12) e, pertanto, al fine di trovare una soluzione pratica che non generi difficoltà nell'esecuzione dei lavori e nel rispetto della normativa, si propone di aumentare il tempo intercorrente tra la presentazione del PUT e l'inizio degli scavi, prolungando il tempo a 5 anni dall'avvenuta approvazione, come per la Valutazione di Impatto Ambientale.

Conclusione

In conclusione, per fornire un quadro sintetico complessivo dei temi sopra descritti, nonché delle criticità correlate e delle proposte operative indicate per ognuno, si può far riferimento alla seguente tabella riassuntiva.

Tabella: Tabella sinottica Tematica/Criticità/Proposta

TEMATICA	CRITICITA'	PROPOSTA
Aspetti che potrebbero essere maggiormente approfonditi		
La definizione di "sito di produzione"	Non essendo chiaro cosa si intende per "sito di produzione" (Art. 2, comma 1, lettera l) risulta difficile applicare il DPR. Tra i dubbi emerge se è possibile considerare come "sito" l'insieme di più aree di intervento.	Si propone di dare una definizione più precisa di "sito di produzione" per evitare interpretazioni differenti.
L'applicabilità dell'allegato 4 e dell'allegato 9	L'Allegato 2 - Art. 8 e l'Allegato 9 - artt. 9 e 28 del DPR non esplicitano le procedure di campionamento in fase di progettazione ed in corso d'opera per casi differenti da cantieri di grandi dimensioni che soddisfano la definizione di sottoprodotto (piccoli cantieri, piccoli lavori di manutenzione, art. 24).	Si propone di fornire delle specifiche relative alle metodologie da applicare per il campionamento in fase di progettazione ed esecuzione nei casi che non riguardano cantieri di grandi dimensioni che soddisfano la definizione di sottoprodotto.
I materiali da riporto	Non risulta di facile interpretazione se il calcolo della percentuale di materiali di origine antropica nei materiali da riporto (Allegato 10 - Art. 4) deve essere previsto in corso d'opera o in fase di progettazione. Non è, inoltre, specificato come deve essere prelevata una aliquota rappresentativa di materiale da riporto per qualificare il tutto come sottoprodotto.	Si propone di precisare la fase in cui va effettuato il calcolo e di fornire dei criteri per il prelevamento della aliquota significativa.
I casi in cui redigere il PUT	Il DPR prevede di redigere il PUT solo nel caso di grandi cantieri sottoposti a VIA o AIA (Art. 2, comma 1, lettera f). Stante ciò e considerando le definizioni date dai principali riferimenti normativi (D. Lgs. 152/06 e DPR 120/17) risulta complesso definire se deve essere redatto o meno il PUT nei casi in cui il cantiere è sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA.	Si propone una maggiore specificazione rispetto al comportamento da adottare durante la verifica di assoggettabilità a VIA per la gestione delle terre e rocce da scavo.
Le tempistiche sulle integrazioni al PUT	Il DPR prevede che decorsi 30 giorni la documentazione si intende completa (Art. 9, comma 3). La problematica nasce dal fatto che, in un caso specifico, durante la Conferenza dei Servizi l'autorità competente ha richiesto integrazioni anche dopo i 30 giorni. In tal modo quindi ci si potrebbe trovare ad apportare modifiche anche dopo il termine riportato nel DPR, con conseguenti ritardi.	Si propone un approfondimento maggiore sulla tematica, esplicitando che se il procedimento di VIA è concluso, i tempi indicati dal Decreto devono avere carattere perentorio.
L'aggiornamento del PUT	Il DPR prevede che il PUT può essere aggiornato massimo due volte in relazione alle modifiche sostanziali di cui alla lettera b) del comma 2 (Art. 15, comma 6). Rispetto al tema emergono alcune perplessità: la limitazione di due aggiornamenti risulta limitante, il DPR, rispetto alla modifica sostanziale di cui all'art. 15 comma 2 lettera b), non specifica il riferimento alle terre e rocce da scavo come sottoprodotto, non è specificato se dopo ogni aggiornamento deve essere reiterata la procedura di cui all'art. 9.	Si propone un maggiore approfondimento in merito all'aggiornamento del Piano di Utilizzo ed un incremento del numero di aggiornamenti in quanto 2 aggiornamenti risultano complessi da un punto di vista operativo.

(segue) Tabella sinottica Tematica/Criticità/Proposta

TEMATICA	CRITICITA'	PROPOSTA
Aspetti di difficile applicazione da un punto di vista pratico/operativo		
La stabilizzazione a calce	La stabilizzazione a calce è stata tolta dall'elenco delle normali pratiche industriali (Art. 2 comma 1 lettera 0 - Allegato 3) per evitare la procedura di infrazione da parte della commissione europea che consiglia la stabilizzazione a calce come un trattamento di rifiuti. Il materiale da stabilizzare, quindi, si potrà gestire nella disciplina dei rifiuti e non potrà essere definito un sottoprodotto. Non considerando la stabilizzazione a calce, si avranno conseguenze negative gestionali, economiche e ambientali. Il materiale non idoneo dovrebbe essere sostituito da materiale da cava, generando una serie di effetti in contrasto con i principi di sostenibilità ambientale. Alla luce di ciò, si ritiene che considerare la stabilizzazione a calce come un trattamento di rifiuti sia frutto di confusione. Si ritiene infatti che il termine "stabilizzazione a calce" sia stato confuso con "inertizzazione", in quanto i due processi si assomigliano molto in termini di composizione chimica, ma la loro finalità è notevolmente differente. La differenza fondamentale, infatti, risiede nel fatto che la stabilizzazione è volta a conferire maggiore resistenza alla terra per essere idonea al riutilizzo, mentre l'inertizzazione è un trattamento di rifiuti finalizzato a ridurre i potenziali inquinanti.	Considerata troppo restrittiva l'esclusione della stabilizzazione a calce dalle normali pratiche industriali, si propone di far rientrare la stabilizzazione a calce nelle normali pratiche industriali, come presente nella normativa precedente.
Il riutilizzo della terra per ripascimenti ed interventi a mare	Il DPR non prevede più l'utilizzo finale delle terre per ripascimenti ed interventi a mare (Art. 4, comma 2). La problematica nasce dal fatto che gli enti lo richiedono lo stesso.	Si propone di reinserire come utilizzo finale il ripascimento e interventi a mare, come nella precedente norma.
Le caratteristiche del sito di deposito intermedio	Il DPR prevede che il sito di deposito intermedio abbia la stessa destinazione d'uso dei siti di produzione e che rientri nella medesima classe di destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla colonna B e alla colonna A (Art. 5, comma 1). Tale aspetto risulta molto problematico poiché spesso è molto difficile trovare delle aree con stessa destinazione d'uso del sito di produzione.	Si propone di fornire delle indicazioni meno restrittive dando la possibilità di utilizzare come deposito intermedio anche un sito con destinazione d'uso differente dal sito di produzione, a condizione che l'area occupata venga ripristinata nella sua configurazione originaria.
Le tempistiche intercorrenti tra la presentazione del PUT e l'inizio dei lavori	Il DPR prevede che l'inizio dei lavori di scavo deve avvenire entro due anni dalla presentazione del PUT (Art. 14, comma 1). Il tempo indicato nel DPR risulta troppo poco ai fini operativi: infatti il Piano di Utilizzo si presenta al definitivo e dal progetto definitivo a quando si inizia a scavare solitamente passa molto più di due anni.	Si propone di aumentare il tempo intercorrente tra la presentazione del PUT e l'inizio dei lavori a 5 anni dall'avvenuta approvazione, come per la VIA.

